

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

RELAZIONE DESCRITTIVA

22 settembre 2006

Dott. Ing. Andrea Penna

Dott. Ing. **Andrea Penna**
tecnico competente in acustica ambientale
ai sensi dell'art.2, comma 7 della legge 447/95
via Carlo Boggio, 30 - 12100 CUNEO
Tel/Fax: 0171603155 - GSM: 3495539395
e-mail: andrea.penn@tiscalinet.it
partita I.V.A. 02828470043

INDICE

0	ELABORATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 2
1	PREMESSA	pag. 3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 6
2.1	PROCEDURE D'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE	pag. 9
3	CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE	pag. 10
3.1	FASE 0	pag. 13
3.2	FASE I	pag. 14
3.3	FASE II	pag. 25
4	FASE III	pag. 26
4.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO	pag. 29
5	FASE IV	pag. 30
6	PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	pag. 33
7	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	pag. 35
8	CONSIDERAZIONI FINALI	pag. 36
9	OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE	pag. 39
10	ALLEGATI	pag. 46

0 ELABORATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

- Relazione descrittiva.
- Tavola A: classificazione acustica - scala 1:5000.
- Tavola B: classificazione acustica - scala 1:5000.
- Tavola C: classificazione acustica - scala 1:5000.

1 PREMESSA.

Le Linee Guida Regionali affermano che "redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore-" e che lo scopo finale è quello di "conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico".

Inoltre, tra i criteri generali, si legge: "La zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95".

La zonizzazione acustica consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e, nel contempo, permettere un normale sviluppo delle attività economico-produttive.

L'obiettivo da perseguire è quello di prevenire il degrado di parti di territorio non ancora compromesse dal punto di vista dell'inquinamento acustico e di fornire le basi per programmare il successivo risanamento di zone, dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della area stessa.

La zonizzazione acustica costituisce, pertanto, un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Infatti, PRGC e classificazione acustica devono interagire tra loro e determinare l'individuazione delle aree su cui si potranno sviluppare attività e servizi che necessitano di una tutela acustica come ospedali e residenze.

La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro per una determinata zona è un dato essenziale alle attività produttive, siano esse già esistenti sul territorio o siano di nuovo insediamento, per stabilire con certezza ed in modo definitivo, se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in cui è inserita o intende inserirsi. D'altro canto, la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni Comunali che hanno la necessità di definire con certezza vincoli e obblighi derivanti dalla specifica normativa, sia per quanto riguarda la richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti sia per l'autorizzazione di nuove attività.

Con la zonizzazione ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili per la specifica destinazione d'uso, quali risultano inquinate e da bonificare mediante piani di risanamento.

Sarà, quindi, possibile programmare la localizzazione di insediamenti che svolgono attività rumorose e, per quelli esistenti, se necessaria, la loro bonifica acustica o la loro delocalizzazione.

Pertanto, la zonizzazione acustica, oltre ad essere un necessario adempimento formale, è soprattutto l'occasione per cercare di migliorare il clima acustico sul territorio, salvaguardare la salute dei cittadini e la loro qualità di vita.

Ovviamente, affinché non rimanga solamente una stesura di buoni propositi fine a se stessa, occorrerà renderla operativa mediante i Piani di Risanamento.

La città di Busca presenta una rilevante compenetrazione di aree destinate ad attività artigianali, industriali e commerciali con aree a carattere prevalentemente residenziale. A questa situazione urbanistica corrisponde una frammentazione delle

classi acustiche, che solo in alcuni casi riescono ad estendersi su aree maggiori di quelle di PRGC (es. aree agricole ed alcune aree residenziali).

Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare il clima acustico del Comune, si è cercato di unire il maggior numero di aree di PRGC in modo da creare zone più ampie acusticamente stabili, muovendosi sempre nella direzione di favorire le aree residenziali. Dove questo processo avrebbe comportato un innalzamento artificioso della classe acustica e, quindi, di degrado del clima acustico di aree residenziali, si è preferito mantenere la frammentazione delle aree.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI.

La Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il conseguimento delle finalità legislative è ricercato attraverso una duplice strategia che comprende attività di "prevenzione ambientale" (ovvero classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di impatto ambientale ecc.) e di "protezione ambientale" (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento).

Questa legge individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia pubblici sia privati.

In tale contesto, s'inserisce l'obbligo delle Amministrazioni Comunali di provvedere alla classificazione del territorio di competenza, attraverso la definizione di aree acusticamente omogenee.

Le competenze dei Comuni, come indicato dalla L. 447/95, riguardano:

- la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte dalla zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento (nel momento in cui s'identifica un superamento dei valori di attenzione);
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;

- l'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n.°285 e successive modificazioni;
- i controlli:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'Art. 8 comma 6°, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico e clima acustico ove prevista dalla Legge;
- L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3°, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Attualmente, solo alcuni dei Decreti attuativi previsti dal D.P.R. 447/95 sono stati pubblicati.

Per quanto concerne la zonizzazione acustica, è di particolare importanza l'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che prevede nuovi valori massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture quali strade,

ferrovie, autostrade, aeroporti che sono oggetto di specifici decreti) riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso in cui viene suddiviso il territorio comunale.

In ambito normativo regionale, la L.R. 52 del 20 ottobre 2000, che fissa le "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". (In attuazione a quanto previsto dalla Legge 447 del 26/10/95).

Tale norma riveste notevole interesse, poiché, oltre a disciplinare le competenze dei vari enti (Regione, Provincia, Comune, ARPA), indica le modalità con cui deve essere effettuata la zonizzazione acustica (Art. 6) e le procedure di approvazione della classificazione stessa (Art. 7).

Inoltre, con questo documento la Giunta Regionale si impegna ad emanare disposizioni relative a:

- linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee, stagionali o provvisorie (cantieri, attività all'aperto, spettacoli o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) e per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
- criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico.

Adempiendo ai propri compiti la Giunta Regionale ha emanato le "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" mediante delibera del 6 agosto 2001 n.85-3802. Tali linee fissano le modalità di redazione di un piano di zonizzazione acustica per quanto concerne i comuni della Regione Piemonte (queste modalità sono differenti da regione a regione), imponendo lo svolgimento di cinque fasi operative.

2.1 PROCEDURE DI ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE.

Per tali aspetti, ci si riferisce a quanto previsto all'Art. 7 della L.R.52 del 20/10/2000.

- Il Comune deve trasmettere alla Provincia ed ai Comuni limitrofi gli elaborati contenenti la zonizzazione acustica e contestualmente provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio, per 30 giorni con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la Proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR.
- Entro i successivi 60 giorni tutti gli interessati possono presentare al Comune , le loro osservazioni.
- Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
- Decorsi i termini di cui al punto precedente, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
- Il Comune invia alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione, mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3 CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE.

Le Linee Guida Regionali indicano i criteri generali per la redazione dei piani di zonizzazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2, comma 2 della *Legge Quadro n. 447/1995*) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita;
5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla *Legge Quadro* sull'inquinamento acustico n. 447/95;

6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all'ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Oltre a questi criteri, si è cercato di attuare le indicazioni della *Legge Quadro*, tutelando in modo particolare l'ambiente abitativo (le aree residenziali), evitando di esporre i cittadini a livelli superiori a quelli della classe III.

Per questo motivo, in alcuni casi non sono state inserite fasce cuscinetto, se queste comprendevano delle abitazioni. E, per la stessa ragione, non è stata artificiosamente innalzata la classe di ambiti residenziali, seppur di modeste dimensioni, per uniformarli ad una classe più elevata di contesti produttivi adiacenti di dimensioni maggiori. E questo anche quando tali aree si trovavano completamente circondate da estesi ambiti produttivi.

Infatti, date le caratteristiche insediative di Busca, si ritiene di dover evitare quanto più possibile di esporre i cittadini a livelli di pressione sonora prossimi ai valori soglia per i rischi sulla salute da esposizione continuativa al rumore (livelli prossimi ai limiti della classe IV).

Inoltre, in molti casi, imporre limiti così elevati avrebbe come conseguenza, qualora si insedino attività con emissioni che raggiungano tali valori, un deterioramento del clima acustico attuale e l'impossibilità delle attività stesse di rispettare il criterio differenziale.

D'altro canto, si è evitato il livellamento di piccole aree produttive inserite in contesti residenziali (già urbanizzati) con i limiti della classe II o III, per evidenziare la presenza di una criticità che dovrà essere risolta attraverso uno

studio accurato (mediante misure ecc.) durante l'attuazione dei piani di risanamento. Infatti, trattandosi di prima classificazione acustica, invece di risolvere le criticità in modo semplicistico ed artificioso "sulla carta", si ritiene necessario indagare i problemi per via tecnica e ricercarne una soluzione attuabile.

Nella redazione dello studio di zonizzazione acustica si è fatto riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida emanate dalla Regione Piemonte con delibera n.85-3802 del 06/08/2001. In particolare, si è seguita la strategia operativa che prevede la suddivisione dell'attività in *fasi*, ovvero:

- Fase 0: acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;
- Fase 1: analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C, determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 2: analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- Fase 4: inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

3.1 FASE 0.

Le linee guida regionali, alla fase 0, prevedono la consultazione di alcuni elaborati relativi a dati urbanistici ed ambientali.

In particolare sono stati esaminati:

- Relazione illustrativa del P.R.G.C;
- Tavole Assetto generale in scala 1:5000;
- Norme di attuazione del P.R.G.C;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Dronero;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Villar San Costanzo;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Caraglio
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Cuneo
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Tarantasca.

La base cartografica utilizzata per la predisposizione degli elaborati grafici della classificazione acustica è quella relativa al P.R.G.C vigente, approvato dalla Giunta Regionale in data 4/03/1991 al n.64-4468 e varianti successive.

Visionata la suddetta documentazione, si è provveduto all'estrapolazione dei dati effettivamente utilizzabili nelle fasi successive dello studio.

Non è stato possibile reperire informazioni fruibili relativamente alla distribuzione della popolazione e degli insediamenti lavorativi (terziario, ecc).

Per sopperire a questa mancanza, sono stati effettuati dei sopralluoghi sul territorio per definire in modo qualitativo la distribuzione delle attività produttive, delle aree maggiormente popolate e con attività terziarie.

3.2 FASE I.

Questa fase prevede l'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. A tal fine sono state analizzate le definizioni relative ai singoli ambiti urbanistici individuati dal P.R.G.C. ed è stata stabilita una corrispondenza con le definizioni delle classi acustiche, previste dalle linee guida regionali, che vengono riportate di seguito:

Classe I

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree da inserire in Classe I sono le parti di territorio per le quali la quiete sonora è un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III. I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi.

Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela. Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite. Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I.

Classe II

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, ecc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

Classe III

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie."

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione vanno collocate in Classe V.

Classe V

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Come appare evidente dalle descrizioni precedenti, le Linee Guida Regionali forniscono al loro interno degli elementi definiti "utili" all'attribuzione delle classi che non sono corredati di dati quantitativi e, pertanto, riconducibili su un piano oggettivo.

In esse si ritrovano dati qualitativi e, quindi, da interpretare ed adattare agli ambiti urbanistici in esame.

Infatti, tali elementi forniscono una guida per l'attribuzione delle classi acustiche sia di un piccolo paese sia di una grande città.

Questo comporta una difficoltà di assegnazione delle classi acustiche che non può essere sicuramente univoca: senza l'indicazione di valori numerici è alquanto vago parlare di "elevata densità di popolazione", "elevata presenza di attività commerciali", ecc, essendo queste delle definizioni che presuppongono necessariamente dei valori comparativi.

Infine, sempre nelle indicazioni operative relative alla fase I, le Linee Guida specificano che:« La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene realizzata quindi considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche.

Agli effetti pratici, tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale)>>.

Trascurando la non chiara equivalenza tra quanto prescritto e "gli effetti pratici", si è costretti ancora una volta ad interpretare, senza il minimo ausilio di dati oggettivi, quali siano le "anomale associazioni" o quando un'infrastruttura sia "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità, e l'esempio, che dovrebbe essere chiarificatore, aumenta ulteriormente la nebulosità: infatti una strada di grande comunicazione presuppone un dato oggettivo di raffronto e peraltro non rientra nelle definizioni funzionali delle strade urbane riportate nel Nuovo Codice della Strada.

Accanto a queste considerazioni, occorre sottolineare la contraddizione con quanto riportato negli elementi utili per l'attribuzione delle classi; infatti nelle descrizioni da utilizzare per l'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche si fa riferimento anche alle infrastrutture dei trasporti.

Questa carenza ed imprecisione nelle definizioni comporta una difficoltà nell'attribuzione delle classi acustiche che si è cercato di superare mantenendo fermo il principio di tutela dell'ambiente abitativo.

Attraverso l'analisi delle Norme di attuazione del PRGC sono state determinate le corrispondenze tra gli ambiti che stabiliscono le diverse destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche, come indicato nella tabella seguente:

Ambiti PRGC	Descrizione	Classi acustiche
R1	aree prevalentemente residenziali a carattere storico artistico documentario	II - III
R2	aree prevalentemente residenziali a carattere documentario di recupero ambientale	II - III
R3	aree prevalentemente residenziali da mantenere allo stato di fatto	II - III
R4	aree prevalentemente residenziali di completamento	II - III
R5	aree prevalentemente residenziali di nuovo impianto	II
R6	aree prevalentemente residenziali di progetto urbano	II
S1	aree per servizi afferenti la residenza, per l'istruzione dell'obbligo e del preobbligo	I - II - III
S2	aree per servizi afferenti la residenza, per spazi pubblici a parco, gioco e sport	II - III
S3	aree per parcheggi pubblici	II - III
S4	aree per servizi afferenti la residenza, per spazi pubblici di interesse comune	II - III
S5	aree per servizi afferenti le attività produttive o terziarie	III - IV - V

Ambiti PRGC	Descrizione	Classi acustiche
G	aree per servizi ed impianti di interesse generale	tutte
I1	aree in edificabili ambientali, da salvaguardare per il pregio paesistico, naturalistico o di interesse storico monumentale	I - II
I2	aree in edificabili agricole, di rispetto alla viabilità, alle ferrovie, ai cimiteri, alle sponde dei fiumi e torrenti	III
I3	aree in edificabili agricole, per le caratteristiche negative dei terreni o per incombenti o potenziali pericoli ai fini della pubblica incolumità	III
H	aree per attività produttive agricole	III
P1	aree produttive artigianali e industriali esistenti	III - IV - V -VI
P2	aree produttive artigianali e industriali di completamento	IV - V - VI
P3	aree produttive artigianali e industriali di nuovo impianto	IV - V - VI
V	aree riservate alla viabilità e alle relative pertinenze	non classificate
F	aree riservate alle ferrovie e ai servizi connessi	parte integrante dell'infrastruttura

L'attribuzione delle classi ha tenuto conto che le Norme di Attuazione del PRG nelle destinazioni d'uso residenziali comprendono attività direzionali e terziarie commerciali di limitate dimensioni, artigianato di produzione piccolo locale e di servizio, servizi pubblici e attività di interesse generale.

Nelle destinazioni d'uso industriali ed artigianali comprendono: attività artigianali e industriali di produzione, attività artigianali di produzione piccolo locale e di servizio, attività commerciali, attività amministrative e direzionali connesse con le aziende, residenza per il titolare dell'attività ammessa e/o del custode.

Risulta quindi evidente che sia negli ambiti residenziali sia negli ambiti produttivi può essere presente una miscela funzionale da verificare.

Per quanto riguarda le aree destinate a servizi, si sono inserite in classe I le attrezzature scolastiche e sanitarie esistenti e previste, e in classe III le attrezzature sportive.

Dal punto di vista operativo si è proceduto in un primo tempo all'individuazione di tutte le aree da tutelare (scuole, ospedali, case di riposo, parchi, aree cimiteriali) a cui è stata attribuita la classe I fatta eccezione per le aree verdi di piccole dimensioni cui è stata attribuita la classe del contesto urbanistico in cui sono inserite.

Quindi, sono state individuate le aree destinate ad attività produttive, industriali ed artigianali.

In seguito, si sono evidenziate le aree esclusivamente residenziali cui è stata attribuita la classe II anche per i piccoli nuclei contornati da aree prevalentemente agricole.

In classe III sono state inserite tutte le aree agricole e quelle destinate ad impianti sportivi.

Al termine di questa fase si è pervenuti ad una bozza di classificazione acustica, riassunta nella tabella precedente, in cui come già sottolineato in precedenza, non è ancora stato possibile definire in modo univoco la corrispondenza tra classi acustiche ed alcuni ambiti del PRGC a causa della indeterminatezza delle definizioni riportate nelle Linee Guida. Da tale tabella si evince anche l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I. Occorre inoltre sottolineare che la definizione univoca delle classi acustiche avverrà solamente al termine della fase IV, dopo il processo di omogeneizzazione che comporta l'assegnazione di classi acustiche differenti da quelle della Fase I e II poiché basato su criteri differenti (estensione superficiale dove applicabile), e l'inserimento delle fasce cuscinetto che comportano un'ulteriore variazione delle classi acustiche di alcune porzioni di territorio rispetto alle Fasi I, II, III.

Di seguito si riportano i limiti assoluti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M 14/11/1997 (cui si fa riferimento per le definizioni) relativi alle precedenti classi.

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3.3 FASE II.

In questa fase si è cercato di perfezionare l'assegnazione della classe acustica alle aree di classe ancora incerta mediante sopralluoghi sul territorio, con cui si è anche verificata la corrispondenza con l'effettiva destinazione d'uso degli ambiti di PRGC. Tali sopralluoghi devono sono stati finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. A proposito dei sopralluoghi le Linee Guida regionali riportano prescrizioni vaghe che non forniscono indicazione su quali siano i parametri oggettivi, numerici e non, da valutare e si corre il rischio di assegnare classi acustiche sovrastimate per attività che hanno emissioni acustiche inferiori a quelle ammesse nella classe in cui potrebbero essere inserite. Questo modo di operare comporterebbe un peggioramento del clima acustico futuro.

Per evitare questo, sono stati eseguiti dei sopralluoghi e dei rilievi fonometrici (non riportati poiché forniscono solamente dei valori di stima) su tempi di misura brevi utili solamente per una valutazione qualitativa del clima acustico di zone "tipo" del territorio basata su dati oggettivi e per permettere, dove possibile, di assegnare classi inferiori in aree dove una semplice valutazione della destinazione d'uso del suolo comporterebbe l'inserimento in classi più elevate, a discapito della tutela del clima acustico nel futuro e del raggiungimento dei livelli di qualità.

Questa valutazione non ha lo scopo di adeguare la zonizzazione a seconda dei livelli misurati e, quindi, nei casi più compromessi, di provocare un innalzamento dei limiti ammissibili, quanto di permettere una previsione della reale possibilità di raggiungere, con un risanamento acustico, i limiti di zona ipotizzati.

Inoltre in questa fase è stato necessario inserire la viabilità esistente e prevista, in modo da poter ottenere gli "isolati", indispensabili nel processo successivo di omogeneizzazione.

Ultimata questa fase operativa è stata elaborata la prima tavola della Classificazione Acustica, denominata "FASE II" da cui è possibile leggere la classe acustica assegnata, in seguito alle analisi di cui sopra, alle aree di classificazione ancora incerta al termine della fase I.

4 FASE III.

La Fase III consiste nell'omogeneizzazione della classificazione acustica e nell'individuazione delle aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo. Dalla lettura delle Linee Guida questa è sicuramente la fase più critica (unitamente all'inserimento delle fasce cuscinetto) di tutto il procedimento di elaborazione della Classificazione Acustica. Infatti, mediante questo processo, si abbandonano gli ambiti del PRGC e le definizioni adottate nelle fasi precedenti per assegnare le classi acustiche, si suddividono tali aree utilizzando come unità territoriale di riferimento l'isolato (definito nelle Linee Guida), si ridefinisce l'assetto del territorio per quanto riguarda l'azzoneamento acustico in base a criteri, differenti da quelli utilizzati in precedenza, basati essenzialmente sull'estensione superficiale delle aree da classificare.

La metodologia prescritta nelle Linee Guida per eseguire tale operazione, non consente un approccio oggettivo ma costringe ad effettuare valutazioni soggettive, senza fornire strumenti tecnici adeguati, e si fonda su considerazioni teoriche applicabili a casi particolari di difficile determinazione.

Per la presenza sul territorio comunale di aree agricole di grande estensione e omogenee per tipologia insediativa e la piccola estensione della città di Busca, questa fase ha preso l'avvio da una situazione che non presentava un'eccessiva frammentazione del territorio dal punto di vista acustico, poiché si erano già raggruppati in fase II molti ambiti del PRGC.

Sono state, comunque, utilizzate le indicazioni delle Linee Guida nella loro generalità e si è ridotta ulteriormente la frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite, cercando in questo modo di facilitare il successivo controllo della rumorosità ambientale e, soprattutto, di

rendere stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale.

Nello stesso tempo, si è voluto evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III e IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose, dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.

In seguito a questo processo si sono rimossi alcuni accostamenti critici presenti, dopo la fase II, tra aree produttive ed aree residenziali.

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

L'area usualmente utilizzata per la disposizione di giostre e luna park è piazza Mariano, adiacente alle scuole ed all'ospedale. Questa scelta può comportare il mancato rispetto dei limiti di immissione sia per la scuola sia per l'ospedale (in particolare nel periodo notturno), anche a causa del traffico indotto: va osservato comunque che le manifestazioni effettuate su quest'area hanno un carattere saltuario, limitato a pochi giorni all'anno. In ogni caso, come indicato anche nelle Linee Guida, la prossimità di aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto con un ospedale non è ammissibile. Nella pianificazione urbanistica futura occorrerà pertanto individuare un'area differente da destinare a queste attività che dovrà essere caratterizzata e progettata mediante uno studio di impatto acustico.

Allo stato attuale si consiglia di monitorare l'eventuale degrado del clima acustico dovuto a queste attività, e, se possibile, limitare l'orario di esercizio del luna park e delle giostre durante il periodo notturno.

5 FASE IV.

Qualora al termine del processo di omogeneizzazione siano rimasti accostamenti critici tra aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate, la metodologia regionale prevede l'inserimento delle "fasce cuscinetto".

In questa fase bisogna tener conto delle infrastrutture dei trasporti mediante l'inserimento delle relative fasce di pertinenza.

Dal punto di vista operativo, si è scelto di inserire le fasce cuscinetto nelle aree non ancora urbanizzate (aree agricole) indipendentemente dai salti di classe presenti. Tale metodologia, pur non rispettando completamente quanto richiesto nelle Linee Guida, permette di rimuovere alcuni accostamenti critici che altrimenti non potrebbero essere rimossi data la "completa" urbanizzazione di aree in classe V o VI circondate da aree agricole.

In alcuni casi, data la disposizione delle aree, non è stato possibile inserire fasce cuscinetto su tutti i lati e questo ha comportato la permanenza di accostamenti critici.

Dove non è stato possibile inserire tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare accostamenti critici si è scelto di inserire le fasce partendo dalla classe acustica contigua all'area più sensibile.

Infine, per una maggior tutela degli ambienti abitativi, non sono state inserite fasce cuscinetto di classe superiore alla III se esse interessavano un'area su cui si trovano delle residenze, anche se questa non era completamente urbanizzata.

Rimangono alcuni accostamenti critici, indicati nelle tavole della proposta, che non è stato possibile rimuovere per le ragioni illustrate in precedenza.

Per questi accostamenti critici occorrerà procedere con i Piani di Risanamento acustico e, dove possibile e necessario, con modifiche allo strumento urbanistico

volte ad introdurre destinazioni d'uso che portino alla graduale soluzione dei conflitti.

Scopo di questa fase è anche l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti.

Le linee ferroviarie esistenti sul territorio comunale sono la Cuneo - Saluzzo e la Dronero - Busca che è stata dichiarata, dal mese di luglio 2006 dismessa dalle Ferrovie dello Stato (come da lettera di comunicazione inviata dalle FS al Comune di Busca).

Per le infrastrutture ferroviarie, il D.P.R. 459/98 stabilisce una fascia di pertinenza di 250 m formata da una prima fascia larga 100 m (fascia A) e da una seconda fascia larga 150 m (fascia B). La larghezza di tali fasce va misurata partendo dalla mezzeria dei binari esterni e sono da inserire su ciascun lato dell'infrastruttura. Queste fasce sono state indicate sulle tavole relative alla proposta di classificazione acustica per quanto riguarda la linea Cuneo-Saluzzo. Relativamente alla linea Cuneo-Dronero, dismessa, si è lasciato in cartografia il suo tracciato, ma sono state eliminate le fasce di pertinenza presenti sulle tavole della Proposta.

Per quanto riguarda le strade, pur essendo stato pubblicato il D.P.R. 30 Marzo 2004 , n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), non è stato ancora possibile avere la loro classificazione secondo il nuovo codice della strada e di conseguenza non sono state indicate sugli elaborati grafici. Il dimensionamento delle fasce di pertinenza ed i limiti a cui sono soggette si trovano in tale decreto.

Per tutte le infrastrutture dei trasporti l'inserimento delle fasce di pertinenza si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle infrastrutture di trasporto abbiano due differenti classificazioni: una dipendente dall'infrastruttura confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa; un'altra dipendente dalle destinazioni esistenti o stabilite dal P.R.G.C., in cui sono fissati i limiti acustici per tutte le altre sorgenti di rumore, differenti dall'infrastruttura dei trasporti stessa, presenti sul territorio.

6 PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Per rendere lo sviluppo urbanistico compatibile con la classificazione acustica del territorio comunale, si propongono strumenti tecnici da associare alle procedure di valutazione degli interventi proposti.

Infatti, la Legge Quadro sull'inquinamento acustico prevede che il rilascio di licenze e concessioni edilizie sia subordinato a valutazioni di impatto acustico o di clima acustico.

Le opere per cui si propone una valutazione di impatto acustico o di clima acustico sono:

- opere soggette a valutazione e/o verifica di impatto ambientale;
- aeroporti, eliporti, campi volo;
- discoteche, circoli;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività artigianali ed industriali;
- strutture di servizio pubbliche e private (scuole, ospedali, parchi);
- artigianato di servizio;
- attività commerciali e direzionali;
- stazioni di servizio ed autolavaggi;
- parcheggi, terminal autobus, deposito mezzi pubblici;
- attività estrattive, impianti di betonaggio;
- impianti tecnologici;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni.

L'assenza di tali valutazioni potrà essere causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Il traffico veicolare rappresenta una causa diffusa di inquinamento acustico sul territorio del Comune di Busca. Occorre prevedere degli interventi mirati a limitare nel tempo tale forma di inquinamento. Per questo motivo si suggerisce di richiedere la valutazione di impatto acustico per tutti gli eventuali interventi sull'organizzazione della circolazione veicolare.

Si ritiene altresì utile proporre di richiedere la valutazione di impatto acustico per i servizi pubblici di competenza comunale, con particolare riferimento ai trasporti pubblici, alla raccolta rifiuti ed alla pulizia delle strade.

7 PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/11/2005 il Comune ha adottato la proposta di classificazione acustica del territorio comunale composta dai seguenti elaborati:

- Tavola A: Fase II - scala 1:10000;
- Tavola B: Fase II - scala 1:10000;
- Tavola C: Fase II - scala 1:10000;
- Tavola A: Fase III - scala 1:10000;
- Tavola B: Fase III - scala 1:10000;
- Tavola C: Fase III - scala 1:10000;

- Relazione descrittiva;
- Tavola A: proposta di classificazione acustica - scala 1:5000;
- Tavola B: proposta di classificazione acustica - scala 1:5000;
- Tavola C: proposta di classificazione acustica - scala 1:5000.

La deliberazione e gli elaborati tecnici sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi avvisando che nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato poteva presentare al Comune ed alla Provincia di Cuneo proposta ed osservazioni. Si dava atto che entro 120 giorni la Provincia ed i Comuni confinanti potevano avanzare rilievi e proposte. La pubblicazione per avviso della Delibera n. 60 del 22/11/2005 e relativi atti tecnici è stata esperita anche sul B.U.R.

8 CONSIDERAZIONI FINALI.

Con questo studio si è pervenuti ad una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, caratterizzate dai propri limiti assoluti di emissione ed immissione. Scopo della classificazione acustica è quello di favorire un graduale miglioramento del clima acustico sul territorio comunale e tendere ad una situazione in cui le zone siano caratterizzate dai limiti di qualità che sono quei valori, come riporta la Legge Quadro, "da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge".

Essi sono fissati nel D.P.C.M. 14/11/1997 nella Tabella D che qui si riporta:

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (6 - 22)</i>	<i>notturno (22 - 6)</i>
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree ad intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Sono, quindi, questi i limiti che dovranno essere presi a riferimento per la predisposizione dei piani di risanamento e per la pianificazione territoriale futura.

Escluse poche aree poste in classe VI, per la restante parte del territorio comunale occorrerà che venga anche rispettato il criterio differenziale. I limiti sono pari a 5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo notturno. Questo criterio non si applica nei seguenti casi:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

In particolare, per quanto concerne le realtà produttive, nella fase di verifica di compatibilità delle immissioni sonore con i limiti stabiliti dal provvedimento comunale di classificazione acustica (come richiesto dall'art. 14 L.R. 20/10/2000 n. 52 - Piani di risanamento acustico delle imprese), occorrerà provvedere alla verifica anche di questi limiti.

Dalle misure eseguite, per quanto esse abbiano, come più volte sottolineato, un valore di "stima", non sembrano superati per le aree esaminate i valori di attenzione.

Questo progetto essendo di prima classificazione acustica contiene inevitabilmente ancora alcuni accostamenti critici a causa delle precedenti pianificazioni urbanistiche, sicuramente valide e correttamente eseguite, ma purtroppo nate in periodi in cui mancava ancora la sensibilità ai problemi acustici e le leggi non aiutavano a tale scopo gli urbanisti più scrupolosi.

Per eliminare questi accostamenti critici occorrerà predisporre Piani di Risanamento acustico che prevederanno un'analisi dettagliata dell'entità dell'accostamento critico mediante misure sul campo tramite le quali verranno definiti i possibili interventi di bonifica e le priorità temporali degli stessi.

Tale operazione sarà favorita dal fatto che il nuovo PRGC è in fase di progettazione e quindi sarà più semplice lavorare in maniera coordinata con gli urbanisti ed effettuare eventuali modifiche concordate, dove possibile e necessario, allo strumento urbanistico volte ad introdurre destinazioni d'uso che portino alla graduale soluzione dei conflitti.

L'amministrazione Comunale dovrà essere sensibile al fatto che, per quanto concerne le nuove realizzazioni di infrastrutture dei trasporti o di nuovi insediamenti abitativi, le criticità potranno essere evitate mediante studi di impatto acustico e di clima acustico, controllando la corrispondenza delle nuove costruzioni ai "requisiti passivi acustici degli edifici" ed indicandone di più restrittivi per situazioni particolarmente sfavorevoli.

9 OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE.

Al progetto di Proposta di Classificazione Acustica sono pervenute le seguenti osservazioni e proposte:

- **Provincia di Cuneo - Area Funzionale del Territorio - Tutela Ambiente**
Prot. 00122202-07/03/2006-PROVCN Fasc.03.05.0007.0000034
pervenuta al Comune in data 17 marzo 2006 (Prot. 4119)
- **Sedamyl S.p.A.** - via Monviso, 24 - 12037 Saluzzo (CN) - Unità operativa in via Attissano, 85 - Busca del 29/03/2006 pervenuta al Comune di Busca il 30 marzo 2006 (Prot. n. 4752) a firma del Presidente Sig. Oreste Frandino.

Il testo delle osservazioni è allegato alla presente relazione.

Il Comune ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dal pubblico ed ha introdotto nello studio i rilievi della Provincia, motivando il mancato recepimento per quelli non accolti come indicato nel seguito.

Osservazioni della Provincia di Cuneo.

In riferimento ai rilievi del gruppo di lavoro della Provincia di Cuneo - Area Funzionale del Territorio - Tutela Ambiente Uff.14, formulati con lettera del 7/03/2006 Prot. n.00122202-07/03/2006-PROVCN si fa presente quanto segue (le controdeduzioni sono state contrassegnate con la stessa numerazione utilizzata nel documento della Provincia):

Rilievo n.1

Si è preso atto della verifica da parte della Provincia della corrispondenza dei poligoni di PRGC e varianti parziali agli atti del Settore Assetto del Territorio che ha dato esito positivo.

Rilievo n.2

Si accoglie in parte questa osservazione inserendo le aree relative ai parchi cittadini "E. Francotto" e "Villa Ferrero" in classe I circondate da un'ampia fascia cuscinetto in classe II. Inoltre, per evitare l'accostamento critico tra l'area cuscinetto in classe II circostante villa Ferreo, con l'ambito artigianale adiacente ormai dismesso (sede dello stabilimento di produzione di acque minerali "Sorgenti del Roccolo") si è portato quest'ultimo in classe III, in parziale recepimento anche del rilievo n. 5 della Provincia.

Per quanto riguarda in generale le zone collinari nello strumento urbanistico vigente tali aree sono ambiti agricoli e pertanto, in sede di prima classificazione, da inserire in classe III. Infatti queste zone collinari, sono in buona parte coltivate a bosco per la raccolta di castagne e/o legna: pertanto, anche se in limitati periodi dell'anno, vengono utilizzate macchine operatrici agricole.

Rilievo n.3

Si prende atto dell'apprezzamento della Provincia per la buona estensione delle zone residenziali in classe II. Questa estesa applicazione della classe II agli ambiti residenziali è stata determinata dalla volontà di tutelare l'ambiente abitativo secondo i disposti di legge.

In fase di prima classificazione si preferisce non estendere la classe II anche su nuclei a carattere prevalentemente rurale connessi ad attività agricole (caratteristica peraltro rilevata anche dalla Provincia) che rimangono in classe III.

Rilievo n.4

I luoghi di culto e gli edifici con rilevanza storica-architettonica sono stati inseriti nella classe dell'ambito d'appartenenza poiché non vi sono specifiche indicazioni nei casi esemplificativi del D.P.C.M. 14/11/1997 o nelle Linee Guida regionali.

Invece, per la loro importanza paesaggistica, architettonica e storica, si fa presente che l'Eremo di Busca e l'area del Castello del Roccolo sono stati inseriti in classe I.

Inoltre, a parziale recepimento di quest'indicazione della Provincia, sono stati anche inseriti in classe I i Parchi cittadini "E. Francotto" e "Villa Ferrero" con l'annessa cappella.

Rilievo n.5

Il processo d'omogeneizzazione si rende necessario qualora ci si trovi in presenza di una zonizzazione eccessivamente parcellizzata. Per quanto riguarda la Classificazione Acustica del territorio del Comune di Busca esso è stato suddiviso dal punto di vista acustico cercando di evitare la frammentazione delle aree a differente valore limite, favorendo in questo modo il controllo della rumorosità ambientale e rendendo stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale.

Nello stesso tempo, si è voluto evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III e IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose, dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.

Rilievo n.6

Il PRGC indica in modo generico l'area su cui si trova la stazione ferroviaria, il parcheggio annesso, gli impianti relativi all'infrastruttura come area F "Area ferroviaria". Dalla tabella riportata a pag. 21 della relazione relativa alla Proposta di Classificazione Acustica in cui si esplicitano le corrispondenze tra classe acustica e PRGC risulta che tale ambito era stato considerato parte integrante dell'infrastruttura, e quindi non classificato, come peraltro suggerito nelle Linee

Guida. La campitura di quest'area deriva da un errore di disegno. Si provvede a modificare i disegni definitivi eliminando tale campitura.

Rilievo n.7

Si prende atto che il comune di Busca dovrà dotarsi di un regolamento acustico.

Rilievo n.8

Come indicato in relazione gli accostamenti critici non rimossi sono volti a tutelare gli ambiti residenziali. Il Comune predisporrà il Piano comunale di risanamento acustico.

Rilievo n.9

Si prende atto della correttezza delle indicazioni relative ai comuni confinanti ed ai relativi limiti territoriali.

Rilievo n.10

L'ufficio Tecnico del Comune di Busca ha inviato in data 22/08/2006 una lettera al Comune di Rossana (Prot. n.11509) ,per segnalare quanto indicato dalla Provincia.

Da una verifica della cartografia è emerso che i confini indicati sulle tavole relative alla zonizzazione del Comune di Busca sono corretti e che le imprecisioni sono relative alla classificazione del Comune di Rossana che è incompleta sui confini comunali.

Rilievo n.11

La Proposta di Classificazione Acustica è stata inviata, nei termini di legge, ai comuni confinanti, che non hanno avanzato rilievi e proposte.

Trattandosi di prima classificazione ed essendo in progetto il nuovo PRGC, tali accostamenti critici permangono e si provvederà ad effettuare il Piano di Risanamento Comunale mirato a risolvere anche queste criticità.

Rilievo n. 12

Si prende atto del fatto che non sono pervenute osservazioni alla Provincia.

Osservazioni della Sedamyl S.p.A.

L'area su cui si trova lo stabilimento produttivo della Sedamyl S.p.A. è stata posta in classe VI. L'area individuata al Foglio 12 mappali n. 7, 101, 102, 103, 118 è posta sul PRGC vigente in un ambito H2 "aree agricole di riserva" e, pertanto, non può essere inserita in classe VI.

Intorno all'ambito dello stabilimento Sedamyl sono state disposte fasce cuscinetto per evitare accostamenti critici con le aree agricole circostanti in classe III e con l'area residenziale in classe II posta a circa 150 m.

Si ricorda che le Linee Guida regionali, per il caso in esame di accostamento critico con un salto dispari di classi, prevederebbero l'inserimento di una fascia in classe V all'interno dell'area dello stabilimento Sedamyl e di una in classe IV all'esterno. Ma la fascia posta all'interno dell'ambito produttivo occuperebbe un'area superiore al 50% dell'area in cui viene inclusa e, pertanto, non è inseribile. A questo punto, poiché non è possibile inserire tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, non rimane che inserire solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile, cioè la classe III e, quindi, ci troveremmo un'unica fascia in classe IV accostata all'area dello stabilimento in classe VI e rimarrebbe un accostamento critico con ben 2 salti di classe su tutto il perimetro. E questo indipendentemente dalla completa o non completa urbanizzazione nelle aree agricole circostanti (il cui parametro numerico riportato nelle Linee Guida è puramente

indicativo e non viene menzionato nella Legge 447/95 né in quella Regionale n. 52/2000).

Come scritto nella relazione, si è scelto di inserire le fasce cuscinetto sempre esternamente alle aree produttive, indipendentemente dai salti di classe presenti. Questo modo di operare si è rivelato necessario, dove praticabile, in fase di prima classificazione, per gli ambiti produttivi esistenti in modo da permettere alle aziende su di essi insediate di predisporre in modo più graduale ed agevole i piani di risanamento e gli interventi ad essi connessi. Nel caso in esame, infatti, l'area produttiva risulta contornata da una fascia in classe V e non da una in classe IV, come si sarebbe dovuto avere rispettando pedissequamente quanto riportato nelle Linee Guida regionali; ciò permette di avere la classe III ad una distanza di 50 m maggiore rispetto alla situazione di applicazione "rigida" delle linee guida sulla maggior parte dei lati dello stabilimento, tranne che per pochi ricettori su cui, se necessario, sarà più agevole per l'azienda effettuare interventi mirati di bonifica acustica.

D'altro canto, è necessario tutelare l'ambiente e l'ambiente abitativo e per questo, come già scritto in precedenza, non sono state inserite fasce cuscinetto di classe superiore alla III se esse interessavano un'area su cui si trovano delle residenze, poiché, date le caratteristiche insediative di Busca, si ritiene di dover evitare quanto più possibile di esporre i cittadini a livelli di pressione sonora prossimi ai valori soglia per i rischi sulla salute da esposizione continuativa al rumore (livelli prossimi ai limiti della classe IV). Inoltre, in aree caratterizzate da livelli di rumore residuo molto bassi, come ipotizzabile per l'ambito agricolo circostante la Sedamyl, potrebbe risultare critico il rispetto del criterio differenziale.

Infine, per quanto concerne la fascia di pertinenza relativa alla SR 589, essa è prevista come scritto nelle pagine precedenti della relazione. Questo non comporta però che si effettui una differente classificazione delle aree adiacenti tale

infrastruttura. Infatti, i limiti di immissione per i ricettori che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza delle strade "devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali" rimanendo validi i limiti stabiliti dalla zonizzazione per tutte le altre sorgenti come già esposto nel capitolo 5 relativo alla fase IV della presente relazione.

Alla luce di quanto sopra si conferma, relativamente a questo ambito, la zonizzazione effettuata nella Proposta.

10 ALLEGATI .

- Lettera della Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio – Tutela Ambiente Prot. 00122202-07/03/2006-PROVCN Fasc.03.05.0007.0000034 pervenuta al Comune in data 17 marzo 2006 (Prot. 4119).
- Lettera Sedamyl S.p.A. – via Monviso, 24 – 12037 Saluzzo (CN) – Unità operativa in via Attissano, 85 – Busca del 29/03/2006 pervenuta al Comune di Busca il 30 marzo 2006 (Prot. n. 4752) a firma del Presidente Sig. Oreste Frandino.